

COMUNE DI BONDONE
PROVINCIA DI TRENTO

**DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Allegato A

Art. 1
Oggetto e finalità del Disciplinare

1. Il presente disciplinare organizzativo stabilisce le modalità per la celebrazione del matrimonio civile, come previsto dalle disposizioni di cui agli articoli dal 106 al 116 del codice civile e per la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in ottemperanza alle disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge n. 76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

Art. 2
Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a: dipendenti a tempo indeterminato del Comune, Assessori comunali, Consiglieri comunali o in casi particolari cittadini italiani che hanno requisiti per la elezione a Consigliere comunale.

Art. 3
Luogo della celebrazione e della costituzione

1. La “casa comunale”, ai fini di cui all'art. 106 del codice Civile, è costituita da tutte le strutture che si trovano nella disponibilità giuridica del comune e nelle quali il comune stesso esercita le proprie funzioni istituzionali.
2. I luoghi della “casa comunale” individuati per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili sono i seguenti:
 - attuale Municipio;
 - Castello di San Giovanni sala esposizioni al 1° piano e area panoramica (come evidenziato in planimetria)

Art. 4
Richiesta sala/area per la celebrazione/costituzione

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio o costituire unione civile devono presentare formale domanda per la sala almeno 30 giorni precedenti la data di celebrazione.
2. Il Sindaco o suo delegato, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della domanda.
3. Nel caso siano presentate più istanze per lo stesso giorno, avrà la precedenza la

prima protocollata.

4. La prenotazione della sala non è effettiva fino a quando i richiedenti non fanno pervenire, almeno dieci giorni prima del giorno previsto per la cerimonia, la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato civile.
5. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni, come previsto dall'articolo 50 e seguenti del D.P.R. 396/2000. Per quanto riguarda la costituzione dell'unione civile, la dichiarazione deve essere preceduta dalla richiesta prevista dall'art. 1 del DPCM 23 luglio 2016, n. 144. Qualora queste non avvenissero nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, la prenotazione della sala decadrà automaticamente.
6. Con le stesse modalità è possibile prenotare l'area del castello per il solo servizio fotografico.

Art. 5

Allestimento della sala/area

1. Le sale individuate presso il municipio e castello San Giovanni sono messe a disposizione con l'arredamento di cui sono dotate, le stesse possono essere occupate per un tempo massimo di 60 minuti per la celebrazione più 60 minuti prima e 60 minuti dopo, per l'allestimento e ripristino della sala/area nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.
2. Alle parti richiedenti è consentito, a propria cura e spese, arricchire la sala o l'area ove si celebra il matrimonio o si costituisce l'unione civile con ulteriori addobbi ed arredi compatibili con le caratteristiche storico-artistiche del luogo prescelto, che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi.
4. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e degli addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.

Art. 6

Prescrizioni per l'utilizzo

1. E' possibile il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno della sala/spazio utilizzato per la cerimonia a condizione che i locali vengano puliti entro 60 minuti. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata al soggetto richiedente la somma di euro 100,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
2. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.
3. A garanzia di quanto sopra stabilito i nubendi o parti dell'unione dovranno sottoscrivere una liberatoria in favore del Comune con cui sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e si accollano direttamente le spese causate per danni subiti dagli arredi e strutture di proprietà dell'Ente.
4. per problemi di parcheggio, il castello è raggiungibile con la sola macchina degli sposi o unione civile. Eventualmente i richiedenti potranno istituire a proprie spese un

servizio navetta per gli ospiti.

Art. 7

Giornate ed orario della celebrazione e della costituzione

1. I matrimoni civili/unioni civili sono celebrati/costituiti, di norma, nel rispetto dei giorni e degli orari di seguito indicati, compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala/spazio richiesti ed organizzative dell'ente. L'orario di svolgimento è scelto dai richiedenti tra le ore 9.00 e le ore 19.00.

2. Non è possibile celebrare il matrimonio civile o costituire l'unione civile nelle seguenti date:
 - la domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo
 - 25 Aprile
 - 1 Maggio
 - 2 Giugno
 - 15 Agosto
 - nel periodo dal 1 novembre al 30 marzo
 - il sabato antecedente le consultazioni elettorali.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere l'utilizzo delle sale/area in occasione di particolari manifestazioni o durante l'allestimento di eventi o mostre.

4. La celebrazione richiesta al di fuori di quanto previsto all'art. 7, comma 1, è subordinata alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione e dei locali prescelti. Qualsiasi deroga dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco. In tal caso la celebrazione del matrimonio/o la costituzione dell'unione civile potrà essere effettuata senza la presenza di personale comunale.

Art. 8

Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente per la celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile è l'Ufficio Anagrafe e Stato civile.

2. Oltre i compiti istituzionali, regolati dalle disposizioni di legge, sono resi di norma dal comune i seguenti servizi:
 - a) disponibilità del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per accoglienza dei soggetti invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi: fotografi, musicisti, addetti agli addobbi;
 - b) servizio atto a garantire l'accesso regolare degli sposi, degli invitati e la loro uscita a celebrazione avvenuta.

Art. 9

Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo dei luoghi per la celebrazione dei matrimoni e costituzione delle unioni civili, indicate nel presente disciplinare, sono diversificate in ragione della residenza o meno nel comune di almeno uno dei richiedenti:

LUOGO	RESIDENTI nel comune (almeno uno dei nubendi/parti dell'unione)	NON RESIDENTI nel comune
municipio	gratuito	gratuito
Castello san Giovanni (con celebrazione)	300 euro	600 euro
Castello san Giovanni (solo fotografie)	50 euro	100 euro

2. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
 - a) il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - b) il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione (utilizzo della sala/spazio aperto, spese gestionali, utilizzo di riscaldamento, servizio di pulizia, illuminazione).
3. L'annullamento della cerimonia per cause non riconducibili alla volontà dei richiedenti competerà la restituzione della tariffa pagata. La tariffa sarà altresì restituita in caso di annullamento della cerimonia per causa imputabile al Comune. In tutti gli altri casi non si effettuerà il rimborso di quanto versato.

Art. 10

Matrimonio/unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi. In ogni caso il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.
2. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno sette giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento .

Art. 11

Uso delle strumento pubblicitario

1. Al fine di promuovere le celebrazioni civili così organizzate, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con enti preposti alla promozione turistica locale, nazionale ed internazionale.

Art. 12

Celebrazione anniversari

1. E' consentito, per le coppie che ne facciano richiesta, avvalersi integralmente delle modalità contenute nel presente disciplinare, anche per la celebrazione di anniversari/cerimonie simboliche di matrimonio o di unione civile, tenendo conto che non si tratta di celebrazioni con effetti civili.

Art. 13

Casi non previsti dal presente Disciplinare

1. Tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale del Servizio Demografico.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rimanda alla vigente normativa in materia.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.